

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5954 di Venerdì 31 ottobre 2025

# Rischio aggressioni e atti criminali sul lavoro tra safety e security

*Le misure "innominate" di natura organizzativa, tecnica e procedurale che il datore di lavoro deve adottare in relazione agli specifici contesti lavorativi per prevenire le aggressioni ai lavoratori secondo la Cassazione Penale e Civile.*

Secondo la giurisprudenza, l'**art.2087 del codice civile**, ai sensi del quale *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*, è da considerarsi "norma di chiusura del sistema antinfortunistico".

In applicazione di tale disposizione, infatti, si ritiene che il datore di lavoro non abbia assolto i suoi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando, pur avendo osservato tutte le prescrizioni specifiche in materia (contenute nel D.Lgs.81/08 e norme collegate), non abbia adottato tutte le misure di prevenzione e protezione rese necessarie da particolarità del lavoro, esperienza e tecnica.

Più specificatamente, il datore di lavoro è tenuto all'adozione di tutte le misure organizzative, tecniche e procedurali necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore **indipendentemente** dal fatto che esse siano esplicitamente prescritte e imposte da una **norma specifica** in materia di salute e sicurezza (ad es. dal D.Lgs.81/08).

In tal senso, trattasi di misure cosiddette "innominate" o atipiche, ovvero non previste da norme specifiche ma comunque obbligatorie alla luce dell'art.2087 cod. civ., la cui violazione può avere rilevanza anche in sede penale per il datore di lavoro quale profilo di colpa specifica.

Infatti, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che *"l'eventuale silenzio della legge sulle misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da responsabilità se, di volta in volta, la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure di sicurezza"* (**Cassazione Penale, Sez.IV, 3 marzo 1993 n.2054**).

Tutto ciò rende ancora più utile e necessario, con riferimento a quei rischi che non sono specificatamente disciplinati dal D.Lgs.81/08 - ma che rientrano comunque nella nozione di *"tutti i rischi"* prevista da tale decreto sotto il profilo valutativo - trarre suggerimenti e spunti applicativi dalla giurisprudenza.

Quanto detto vale anche (e, a mio parere, soprattutto) per il rischio aggressioni, sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui, *"grazie al carattere di "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art.2087 cod. civ., in esso la giurisprudenza ha inteso includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura "atipica" diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le **aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi** (v. anche Cass.22 marzo 2002, n.4129)."*

Vediamo a questo punto quali principi si applicano all'obbligo datoriale di adozione delle misure di prevenzione dal rischio aggressioni e quali misure vengono indicate di volta in volta dai Giudici come idonee o insufficienti a fronte dei singoli casi concreti (e, quindi con riferimento solo ad essi, senza eccessive generalizzazioni), partendo dalla giurisprudenza penale di legittimità per poi passare a quella civile.

Con **Cassazione Penale, Sez.IV, 2 agosto 2024 n.31665**, la Suprema Corte, nell'escludere la responsabilità amministrativa della persona giuridica E. S.p.a. ai sensi del D.Lgs.231/01 (a seguito della condanna penale di tre membri del Consiglio di Amministrazione e del dirigente delegato M.) per il decesso di due tecnici italiani operanti per la E. S.p.a. durante un sequestro in Libia, si è soffermata sul tema del rischio aggressioni ai lavoratori.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0898] ?#>

Nel caso di specie, secondo la Corte, *"il PG [Procuratore Generale, n.d.r.] ricorrente incentra il proprio sforzo argomentativo sulla circostanza - incontestata, in quanto la società sostiene di avere ritenuto che nel DVR dovessero essere specificate solo **prescrizioni inerenti alla safety**, ovvero ai rischi connessi allo svolgimento delle lavorazioni, e non **quelli esogeni connessi alla security, ovvero agli spostamenti all'estero delle proprie maestranze**, che aveva ritenuto di tutelare e proceduralizzare attraverso documenti estranei al DVR - che il documento di valutazione dei rischi di E. Spa non contemplasse, esplicitamente, il rischio connesso agli spostamenti dei tecnici diretti al cantiere in Libia."*

A parere della Corte, *"il tema, tuttavia, non è se tali disposizioni fossero contenute nel DVR ma se vi fosse un'organizzazione aziendale nota e conosciuta a preposti e lavoratori tesa a fronteggiare i rischi all'incolumità degli operai nei loro spostamenti in Libia. E tali disposizioni vengono ritenute anche nella sentenza impugnata come esistenti note al soggetto delegato, agli stessi lavoratori e solo per la prima volta in quella specifica occasione disattese."*

Infatti, sotto tale profilo, *"risulta accertato che i lavoratori dipendenti della E. impiegati sul territorio libico fossero comunque a conoscenza della obbligatorietà dell'**utilizzo del mezzo navale anziché terrestre** per gli spostamenti da e per il sito di ... D'altro canto l'obbligo di informazione posto in capo al datore di lavoro prevede solamente che il lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto, in relazione alla attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia."*

Ferma restando la già accertata responsabilità penale dei soggetti apicali su ricordati, per quanto riguarda invece la

responsabilità della persona giuridica, la Cassazione sottolinea che dalle sentenze di merito "emerge un quadro che ha visto la E. Spa tenere adeguatamente conto nel proprio modello organizzativo d'impresa, con cantieri in trenta Paesi in ogni parte del mondo, del rischio connesso agli spostamenti dei propri dipendenti in zone che presentassero situazioni di rischio per la loro incolumità in relazione agli stessi."

Un rischio, questo, che, "in ragione della diffusione del lavoro in ambito mondiale, non poteva che contemplare, com'è avvenuto, l'istituto della **delega di funzioni**. Perciò, nello specifico della Libia, il consiglio di amministrazione si era formalmente affidato alla figura dirigenziale di M., figura professionale - va ribadito - di comprovata capacità ed esperienza che gli venivano riconosciuti anche dai lavoratori sul posto, cui aveva conferito una valida delega con autonomi poteri di gestione e di spesa."

Infatti "il consiglio di amministrazione di E. Spa, con apposita delibera, aveva affidato, alla figura di M., in qualità di **operation manager** del compound libico della E., autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché il **potere di adottare qualsivoglia misura idonea a garantire il rispetto della sicurezza dei lavoratori in un contesto delicato e difficile quale quello del territorio libico**."

Nello specifico, tale delega di funzioni "manifestava la volontà, da parte dell'organo amministrativo citato, di consentire la traduzione, sul piano concreto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, agevolando, in tal guisa, la tempestiva adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di un ipotetico evento dannoso ai lavoratori."

Utile indicazione vengono poi fornite da **Cassazione Civile, Sez. Lav., 6 novembre 2019 n.28516**, con cui la Corte ha rigettato la richiesta di "risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (art.2087 cod. civ.), avanzata dal [...] lavoratore nei confronti della società R.F.I. s.p.a., in relazione all'episodio subito mentre era in servizio in qualità di **ferroviere**, quando venne **agredito da due malavitosi**, minacciato di morte e rinchiuso nel ripostiglio del treno e per tale motivo venne colto da infarto (poi riconosciuto dall'INAIL come infortunio sul lavoro)."

In tale occasione, la Suprema Corte ha precisato che "il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra", laddove "gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che **i concreti fattori di rischio**".

Ciò in quanto è ormai consolidato "il principio per cui non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art.2087 cod.civ. configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli **obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento**."

Ancora, con **Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 giugno 2017 n.14566**, la Suprema Corte ha dato ragione ad un **infermiere di Pronto Soccorso (E.T.)** che era stato aggredito "da parte del paziente mentre veniva trasportato in barella alla sala visite, dopo dieci minuti dalla registrazione".

Il ricorso del lavoratore era stato rigettato dalla Corte d'Appello, secondo la quale *"sull'episodio non aveva inciso l'inadeguatezza dell'organico che può costringere a lunghe attese" ed "era ininfluenza l'assenza del carabiniere di servizio presso il posto fisso (comunque non addebitabile all'Azienda nella cui disponibilità non rientra la predisposizione della forza pubblica) o di un servizio di sorveglianza privata che, a meno di ipotizzare un irragionevole obbligo di vigilanza interna durante le visite dei pazienti, poteva solo essere esterna al luogo dell'aggressione."*

Inoltre, a parere della Corte d'Appello, *"seppure doveva convenirsi circa la non occasionalità degli episodi come quello da lui subito il giorno 2002, deve, però, considerarsi che è pressoché inattuabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o anche solo a ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso il Pronto soccorso, tenuto conto della specificità del lavoro, che implicando necessariamente il contatto fisico con i pazienti finalizzato a prestare le cure urgenti, non consente di frapporre, tra il lavoratore e l'utenza, barriere protettive, e della natura del comportamento di aggressione, che, manifestandosi all'improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e prevenibile."*

*Né il E.T. indicava misure concretamente idonee ad impedire l'evento".*

Di diverso avviso rispetto alla Corte d'Appello, la Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, dal momento che *"l'obbligo di prevenzione di cui all'art.2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro."*

La Suprema Corte ha così ricordato che *"la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art.2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore [...] l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro [...] l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo"*.

Entriamo ora ancora più nel merito delle specifiche misure di prevenzione atte a prevenire il rischio aggressioni (in relazione, ovviamente, a specifici casi).

Con **Cassazione Civile, 20 aprile 2012 n.6208**, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità legate all'aggressione subita da una **guardia giurata** durante il servizio di vigilanza e piantonamento mobile presso un *residence*, ritenendo che *"la misura di cautela che poteva essere adottata (la chiusura della porta della guardiola) era sufficiente ad evitare il rischio della aggressione in concreto verificatasi, sicché il fatto dannoso risultava imputabile non alla violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art.2087 cod.civ., ma alla condotta negligente del lavoratore."*

Con **Cassazione Civile 17 maggio 2013 n.12089**, la Corte ha rigettato il ricorso sempre di una guardia giurata che, mentre *"svolgeva il servizio notturno di vigilanza e pattugliamento"* ad una festa di partito, *"venne aggredito e malmenato da alcuni giovani i quali, in precedenza, avevano speronato l'auto di servizio su cui si trovava"*.

Secondo la Corte, "il P. non ha affatto evidenziato in cosa fosse consistita la colpa della datrice di lavoro, limitandosi a dedurre che precedentemente (senza neppure chiarire se la stessa notte o in giorni precedenti), vi furono delle aggressioni all'interno del parco ove si svolgeva la "festa"..."

Oltre a ciò, era stato "accertato che, oltre all'arma di servizio in possesso del P., la sua auto era dotata di **apparecchio radio**, con cui egli stesso chiese ed ottenne l'intervento dei Carabinieri, mentre dalle testimonianze raccolte, non risultava che egli avesse chiamato la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza."

Dunque, "seppure è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che può sussistere [...] la responsabilità del datore di lavoro, ex art.2087 c.c., anche laddove l'evento dannoso sia derivato dall'azione, anche delittuosa, di terzi, è altrettanto vero che il fondamento della responsabilità è sempre stato ravvisato in un elemento colposo di questi, così come, nel caso della rapina, allorquando **pur a fronte di ripetuti e denunciati episodi criminali**, la datrice di lavoro non abbia adottato alcuna misura idonea ad evitare il danno".

Passiamo a **Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2013 n.12413**, con cui è stata accertata la "carezza di idonee misure di sicurezza per i dipendenti degli **uffici postali** dove si erano verificati i due tentativi di **rapina** - per quanto riguarda in particolare **l'assenza delle uscite di sicurezza** di cui avrebbero dovuto essere dotati gli stessi uffici".

La sentenza aggiunge che, "con riferimento al primo dei due uffici [...], due testimoni avevano escluso la presenza di una porta di servizio all'epoca della tentata rapina, mentre era risultato provato che lo stesso ufficio aveva subito una ristrutturazione in epoca successiva."

Le testimonianze erano confermate anche dal "contenuto della denuncia di infortunio presentata all'Inail, nella quale veniva indicato che il detto ufficio era sprovvisto di un'uscita di emergenza, precisandosi che l'eventuale incendio del bancone (che i rapinatori avevano cosparsa di benzina) avrebbe impedito ai dipendenti di raggiungere la (unica) via di uscita."

Pertanto, "nessun idoneo elemento di prova in ordine all'esistenza di idonee "vie di fuga" per il personale era stato offerto dalla società neppure con riferimento all'altro ufficio dove si era verificato il secondo tentativo di rapina, avendo i giudici di merito rilevato che **la planimetria prodotta dall'appellante era priva di data certa** e non consentiva, quindi, una affidabile ricostruzione dello stato dei luoghi all'epoca della tentata rapina."

Sempre sul tema della rapina si è pronunciata **Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n.34**, che ha confermato la condanna di una Società per Azioni che gestiva una Tangenziale al risarcimento del danno in favore di un lavoratore **casellante** che aveva contratto una patologia cardiaca a seguito di una **rapina** a mano armata subito durante l'attività lavorativa.

Secondo la Corte, la Società non ha "dimostrato di aver fornito strumenti volti a fornire sicurezza ai casellanti, come **vetri blindati, telecamere a circuito chiuso** etc."

Infine, con **Cassazione Civile, Sez. Lav., 3 agosto 2007 n.17066**, la Corte ha rigettato il ricorso di un'azienda ospedaliera per le lesioni con postumi permanenti subite da un'**infermiera** aggredita da un ricoverato (paziente oligofrenico) presso il Centro Residenziale Handicap.

Era risultato accertato *"che il paziente V., quello stesso pomeriggio dell'infortunio, aveva aggredito un'altra infermiera (Va.) sicché versava già in una situazione critica" e "che l'organico delle infermiere era incompleto al momento dell'infortunio perché la stessa Va., vittima della prima aggressione, era stata autorizzata ad andare a casa", per cui "fu la sola infermiera G., senza la collaborazione di altro operatore, a prendere in carico il V. dopo la sedazione".*

Inoltre *"il V. era stato fatto uscire dalla stanza di contenimento perché non vi poteva rimanere la notte in quanto la stessa avrebbe dovuto essere occupata da altro paziente autolesionista, circostanza questa che denunciava in sostanza un'insufficiente disponibilità di locali di tal genere."*

Secondo la Cassazione, *"le possibili reazioni aggressive dei pazienti oligofrenici di un Centro di igiene mentale rientrano di norma nel rischio assunto dal Centro con l'espletamento dell'attività di assistenza agli stessi; se poi tale attività è esercitata in forma imprenditoriale, si tratta null'altro che del rischio d'impresa";* in tal senso, *"una reazione aggressiva "imprevedibile" [...] non esonera ex se il datore di lavoro; occorre anche la prova in positivo dell'adozione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, quali protocolli di comportamento per il personale sanitario nel caso di stato di agitazione di tali pazienti, astrattamente idonee ad evitare danni ai lavoratori."*

Nel caso di specie, dunque, ciò che la Corte d'Appello (la cui sentenza viene annullata con rinvio) avrebbe dovuto verificare era *"quale era il protocollo di comportamento per il personale infermieristico - specifica misura di prevenzione di tale genere di eventi dannosi - nel caso particolare di pazienti oligofrenici con tendenze aggressive e se l'attività di sedazione, rivelatasi ex post insufficiente, fosse stata correttamente eseguita".*

## **Anna Guardavilla**

*Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro*

[Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 ? Sentenza n. 31665 del 02 agosto 2024 - Morte di due tecnici italiani in territorio libico durante un sequestro. Nessuna responsabilità della Società se manca la diligenza del manager delegato alla sicurezza.](#)

[Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. ? Sentenza n. 28516 del 06 novembre 2019 - Aggressione al ferroviere. La generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ.](#)

[Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 14566 del 12 giugno 2017 - Aggressione ad infermiere al Pronto Soccorso. E' onere dell'azienda ospedaliera provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento](#)

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 17066 del 3 agosto 2007 - Aggressione di una lavoratrice da parte di un ricoverato

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 12413 del 21 maggio 2013 - Due tentativi di rapina nell'ufficio postale: mancanza delle necessarie uscite di sicurezza

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 34 del 5 gennaio 2016 - Rapina del casellante e infarto dopo due mesi e mezzo: obbligo di risarcimento.

Corte di Cassazione Civile - Sentenza n. 6208 del 20 aprile 2012 - Guardia giurata e aggressione durante il servizio di vigilanza: fatto dannoso imputabile non alla violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod.civ., ma alla condotta negligente del lavoratore

Corte di Cassazione Civile - Sentenza n. 12089 del 17 maggio 2013 - Aggressione ad una guardia giurata durante il servizio notturno di vigilanza e pattugliamento: pretesa responsabilità di un datore di lavoro



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)